



Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti del procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al numero [REDACTED],
R.G.A.C. vertente

tra

[REDACTED], nato a Napoli il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]),
residente in [REDACTED] alla [REDACTED],
rappresentato e difeso giusta procura ex art. 83 c.p.c. allegata al presente atto,
dagli avv.ti Antonio Corvino (c.f. CRVNTN92D28F839P) ed Alessandro Corvino
(c.f. CRVLSN99P14F839D) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato
presso il domicilio digitale dei suddetti difensori presso le caselle di p.e.c.
antoniorcorvino@avvocatinapoli.legalmail.it e
alessandro.corvino@avvocatinapoli.legalmail.it, ove dichiarano di voler ricevere
comunicazioni e notifiche;
ricorrente

E

[REDACTED] (p.iva/ c.f. [REDACTED]) in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED] -P.E.C. [REDACTED];

resistente

a scioglimento della riservata assunta in data 21.4.26, osserva.

Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, il ricorrente in epigrafe,
chiedeva condannarsi la resistente alla revoca della segnalazione alla centrale
rischi, pregiudizievole per la reputazione e lo svolgimento dell'attività
commerciale.

Allegava in fatto e diritto che:

- [REDACTED] è un imprenditore commerciale, socio di maggioranza
(detenendo il 90% delle quote) ed amministratore della [REDACTED] (c.f.
[REDACTED]) nonché socio di maggioranza e liquidatore (ex amministratore)
della [REDACTED];

-in data 22/12/2025, inaspettatamente il sig. [REDACTED] riceva comunicazione dalla
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (inde, breviter, [REDACTED]) con cui gli si
comunicava in maniera del tutto apodittica e generica la sussistenza di un debito

nei confronti della resistente e del preavviso di segnalazione a sofferenza in caso di reiterato inadempimento.

Non conoscendo egli minimamente tale società e, non avendo mai ricevuto alcuna precedente missiva, il ricorrente incaricava il proprio legale di riscontrare la società.

In data 23/12/2025 la ██████ veniva diffidata a non procedere ad alcuna segnalazione pregiudizievole in danno del sig. ██████, né in Centrale dei Rischi né in altri sistemi d'informazione creditizia privati.

Con tale missiva si rappresentava che:

- i) il ricorrente non ha minimamente contezza della società ██████;
- ii) il ricorrente non ha, e non ha mai avuto, alcuna posizione debitoria irregolare nei confronti di istituti di credito e/o società finanziarie;
- iii) in ogni caso, quantunque per assurdo esistente una ragione di credito nei suoi confronti, l'iscrizione nei registri dei crediti a "sofferenza-perdita" può essere effettuata solo a seguito di una rigorosa analisi, da parte del segnalante, circa lo stato finanziario-patrimoniale del segnalato; solo a seguito di tale istruttoria, improntata al criterio di maggior rigore e subordinatamente al rilievo di uno stato di insolvenza, è astrattamente possibile valutare una segnalazione a sofferenza.
- iv) la situazione patrimoniale e finanziaria del sig. ██████ è tutt'altro che equiparabile a quella astrattamente legittimamente una segnalazione pregiudizievole, giacché egli ha in essere, con reciproca soddisfazione, rapporti con svariati istituti di credito strumentali all'esercizio della sua attività di imprenditore, sviluppatasi prima mediante omonima ditta individuale ed ora con due società di capitali da egli amministrare, possiede beni immobili ed ha dichiarazioni ben più che positive.
- v) il ricorrente è un imprenditore commerciale, avente in essere un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, dunque a revoca, con l'istituto ██████ (doc. 5: visura centrale dei rischi), per un accordato pari alla relevantissima somma di € 150.000,00.
- vi) in ogni caso si richiedeva, ai sensi degli artt. 1262, 1373 e 1375 cod. civ., nonché ai sensi degli artt. 117 e 119 del D.lgs. 386/1993 copia di tutta la documentazione a lui riferibile in possesso della società intimante la segnalazione. Tale missiva veniva riscontrata solo in data 14.01.26 dall'indirizzo di p.e.c. ██████ e con comunicazione a firma dell'Avv.

Adriana Lagioia come segue:

"Egr. Collega, relativamente alla Sua del 23.12.2025 per ndg in oggetto, segnalo che la richiesta documentale ex 117, 119 Tub è stata presa in carico. Sarà nostra cura riscontare in tempi utili. Inoltre, evidenzio che in caso di necessità può contattare direttamente il numero in calce. Cordiali Saluti, Avv. Adriana Lagioia".

In data 21.01.2026 stante l'evidente insufficienza del riscontro, si rappresentava quanto segue:

"Egr. Collega, indipendentemente dalla consegna documentale, per cui attendiamo i tempi tecnici necessari, ti chiedo cortese conferma che la Tua non ha

provveduto, e non provvederà, alla già intimata segnalazione a sofferenza. Ti segnalo che per tutto quanto esposto nella mia lettera di messa in mora, in difetto di riscontro mi vedrò costretto ad agire in via cautelare per l'inibitoria/cancellazione, stante la sussistenza di ingenti affidamenti in favore del sig. ██████ che rischierebbero d'esser revocati in caso di segnalazione con tutte le conseguenze del caso”.

Successivamente alcun ulteriore riscontro è pervenuto, né con riferimento alla richiesta documentale, in relazione alla quale il termine ex art. 119 t.u.b. è spirato il 23.03.2026, né, tantomeno, con riferimento alla minacciata segnalazione a sofferenza.

In data 2.04.2026, inaspettatamente, perveniva al ricorrente nuova comunicazione a mezzo posta da parte della ██████ con cui si dava atto di aver provveduto alla segnalazione a sofferenza.

Poiché le segnalazioni vengono ‘aggiornate’ il giorno 25 del mese successivo a quella in cui si riferiscono. La missiva della ██████, ancorchè ricevuta in data 2 aprile 2026 è datata 17 marzo 2026.

La segnalazione a sofferenza, già operata come da dichiarazione della stessa ██████ sarà visibile agli intermediari dal 25 aprile 2026: entro quella data dovrà essere impartito l’ordine di cancellazione, giacché una volta nota agli altri intermediari comporterà la revoca degli affidamenti in essere.

In data 7.04.2026 il sig. ██████ ha già provveduto a richiedere Centrale dei Rischi aggiornata alla Banca d’Italia; (la richiesta è in corso d’evasione).

Ciò esposto, si rendeva necessario agire in via cautelare essendo la segnalazione totalmente illegittima, paralizzante, gravemente pregiudizievole per il ricorrente ed operata con deprecabile condotta della segnalante.

Espono inoltre le ragioni in termini di *fumus boni iuris* e *periculum in mora* a sostegno del ricorso.

Chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni:

1. Accertare e dichiarare l’illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo del sig. ██████ operata presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia dalla ██████ e, per l’effetto, ordinare alla segnalante l’immediata cancellazione, con effetto retroattivo, della segnalazione; in ogni caso inibire alla ██████ di far sì che la segnalazione in parola divenga nota agli altri intermediari (lo sarà il 25.04);
- 1.2 In via gradata, ordinare l’immediata sospensione della segnalazione e la cancellazione con efficacia a partire dall’emissione del provvedimento; in via ulteriormente gradata, ordinare la rettifica della segnalazione come credito contestato;
2. Condannare ██████ ██████ ██████ ██████, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di € 1000,00 ovvero dell’importo, maggiore o minore, che l’Ill.mo Tribunale riterrà equo, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del predetto ordine di cancellazione, sospensione o rettifica della segnalazione del nominativo del ricorrente;

3. Condannare [REDACTED] al pagamento dei compensi del presente procedimento cautelare, quantificati ai sensi del D.M. 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto dell'utilizzo dei collegamenti ipertestuali (art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014), nella misura indicata nell'allegata nota spese con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori che ne hanno fatto anticipo.

La resistente, nonostante la rituale notificazione del ricorso e del decreto, rimaneva contumace.

Nel merito si osserva che deve ritenersi fondato il ricorso sulla considerazione preliminare che in modo specifico parte ricorrente ha contestato la sussistenza di alcun rapporto giuridico con la resistente.

Presupposto giuridico e logico della segnalazione a sofferenza è l'inadempimento contrattuale di una prestazione a carico della parte di cui si duole il segnalante.

Parte ricorrente, oltre ad aver specificatamente contestato la sussistenza del rapporto contrattuale con la resistente ha anche azionato il rimedio di cui all'art. 119 tub in ordine alla richiesta della documentazione da cui troverebbe origine il presunto credito insoddisfatto.

Tale istanza, non è risultata evasa dalla [REDACTED] che ha scelto di non costituirsi in giudizio non offrendo nessun elemento utile al contraddittorio.

In mancanza quindi della prova dell'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, il ricorso va accolto avendo provato il ricorrente l'intervenuta segnalazione con il deposito del 13.4.26.

Sussistono i presupposti anche per l'accoglimento dell'istanza ex art. 614 bis c.p.c. secondo cui:” Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza”.

Chiaro ed evidente è il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente imprenditore laddove la segnalazione fosse operativa mancando in primis alcun rapporto contrattuale tra le parti, come risulta sulla base degli atti del presente giudizio cautelare.

Il tribunale ritiene quindi equo determinare la somma di denaro dovuta dall'obbligato nell'importo di euro 500,00 al giorno con decorrenza dal giorno dopo la comunicazione della presente ordinanza alla parte resistente e comunque per la durata massima di giorni dieci.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al procuratore antistatario, ai valori medi per valore indeterminato (giudizio cautelare) scaglione 26000-52000 in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 con

maggiorazione del 20% attesa la presenza di rinvii ipertestuali alla documentazione in atti per un totale per compensi di euro 6.255,60.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso:

- dichiara l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo del [REDACTED] operata presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia dalla [REDACTED] e, per l'effetto, ordina alla segnalante l'immediata cancellazione, con effetto retroattivo, della segnalazione;
- condanna [REDACTED], ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto ordine di cancellazione con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza al resistente e per la misura massima di dieci giorni.
- condanna [REDACTED] al pagamento dei compensi del presente procedimento cautelare, quantificati ai sensi del D.M. 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto dell'utilizzo dei collegamenti ipertestuali (art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014), nella misura di euro 6.255,60 oltre iva cassa e spese generali, ed euro 286,00 per spese, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori del ricorrente che ne hanno fatto anticipo.

Si comunichi.

Napoli 22.4.26

Il giudice
Diego Ragozini

non ha risposto ulla ha

; ciò per i seguenti
MOTIVI